

sponsabili di omicidio colposo e di lesioni colpose, pur affermando la maggiore responsabilità del Calore. Condanno, pertanto, il Cavalli Gullio, autista dell'Istituto, a un anno e 7 mesi di reclusione ed il Calore ad anni due e mesi due di reclusione; entrambi, solidalmente, ai danni verso le parti civili costituite in giudizio.

Le parti civili erano così costituite:

- 1°) - La moglie del brigadiere, per sé e per i figli minori in numero di sei;
- 2°) - La figlia maggiore del brigadiere stesso, con lui convivente;
- 3°) - Il padre del Messaroma.

Il Tribunale liquidò le seguenti somme:

- 1°) - alla moglie del morto, in proprio e quale esercente la patria potestà sui sei figli minori, L. 130.000 per danni;
- 2°) - alla figlia del Pasquale, Leonilde, di maggiore età, L. 20.000;
- 3°) - al Messaroma L. 6.900.- oltre gli onorari.

Entrambi gli imputati hanno prodotto appello.